



| Causa e data | Parti in causa | Sezione CGUE | Tipo di procedimento | Stato membro di provenienza | Grado di giudizio nazionale | Conclusioni Avvocato generale | Note | Principi richiamati dalla Corte | Oggetto |
|---|---|---------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------|--|---|
| C-420/19 20 gennaio 2021 | Maksu - ja Tolliamet contro Heavyinstall | Prima Sezione | Rinvio pregiudiziale | EST | Ultima istanza | Si | / | Mutuo riconoscimento - fiducia reciproca | Riscossione crediti fiscali - misure cautelari su beni esteri del contribuente |
| Classificazione | | | | | | | | | |
| Diritto secondario - Attuazione giudiziale del diritto europeo (processo) | | | | | | | | | |
| Questione pregiudiziale | | | | | | | | | |
| Il giudice del rinvio chiede se il giudice nazionale, nel pronunciarsi sulla domanda di misure cautelari ai sensi dell'art. 16, Direttiva 2010/24/UE, possano valutare essi stessi le prove dedotte e stabilire, in base al proprio convincimento, se siano soddisfatti i presupposti per l'adozione di tali misure, o se, al contrario, detti giudici siano tenuti a basarsi sulle valutazioni effettuate nella decisione giudiziaria di sequestro dello Stato richiedente | | | | | | | | | |
| Dispositivo | | | | | | | | | |
| L'articolo 16 della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro adito, che statuiscano su una domanda di misure cautelari, sono vincolati dalla valutazione relativa all'osservanza, in fatto e in diritto, dei presupposti per l'applicazione di tali misure effettuata dalle autorità dello Stato membro richiedente, in particolare quando la summenzionata valutazione figura nel documento di cui al paragrafo 1, secondo comma, del citato articolo 16, allegato a detta domanda. | | | | | | | | | |
| Nota redazionale | | | | | | | | | |
| Nella sentenza in epigrafe la Corte di Giustizia si pronuncia su un rinvio pregiudiziale formulato dalla Corte Suprema estone in relazione alle prerogative riservate ai giudici nazionali dall'art. 16, Direttiva 2010/24/UE in materia di reciproca assistenza nella riscossione delle imposte. Nella fattispecie, l'Amministrazione finanziaria finlandese vantava un credito nei confronti della Heavyinstall e aveva ottenuto da un tribunale nazionale una decisione provvisoria relativa al sequestro di taluni beni mobili registrati di proprietà della società contribuente e che si trovavano in territorio estone, beni che si temeva potessero essere dissimulati, distrutti o ceduti allo scopo di impedire il fruttuoso recupero del credito. L'art. 16 della Direttiva subordina l'adozione delle misure cautelari oltre che ad una espressa domanda dell'Autorità dello Stato richiedente, alla duplice circostanza che, per un verso, tali misure siano consentite dalla legislazione nazionale e conformi alle proprie prassi amministrative quando occorra garantire un credito contestato, e che, dall'altro, l'adozione delle misure sia possibile, in una situazione analoga, anche in base alla legislazione nazionale e alle prassi dello Stato membro richiedente. Il tema è quello di stabilire se il giudice dello Stato richiesto debba o possa effettuare un'autonoma valutazione dei presupposti della misura cautelare o se debba rimettersi alla valutazione dell'autorità giurisdizionale dello Stato richiedente. Secondo la Corte, i giudici dello Stato membro adito non possono valutare le misure cautelari alla luce dei presupposti sostanziali stabiliti dal loro diritto nazionale, dal momento che esse sono state adottate sulla base delle norme di diritto in vigore nello Stato membro richiedente. Di conseguenza, i giudici dello Stato membro adito sono competenti a conoscere della conformità della procedura di adozione delle misure cautelari alle disposizioni legislative e alle prassi amministrative di tale Stato membro, ma non della sussistenza dei presupposti sostanziali per l'adozione di tali misure. Per quanto l'art. 18 della Direttiva elenchi alcuni casi specifici in cui lo Stato membro adito può rifiutare di concedere l'assistenza reciproca, risulta dalla costante giurisprudenza della Corte che tali casi, in quanto eccezioni al principio della fiducia reciproca, devono essere interpretati restrittivamente. D'altra parte, un'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva che consenta ai giudici dello Stato membro adito di effettuare un nuovo esame dei presupposti per l'applicazione delle misure cautelari alla luce del loro diritto nazionale sarebbe contraria al principio stesso - sul quale invece si fonda la Direttiva - nonché alle esigenze connesse al buon funzionamento e all'efficacia del sistema di assistenza reciproca. | | | | | | | | | |
| La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN Causa selezionata per nota a sentenza pubblicata su DPTI | | | | | | | | | |